

L'essenziale in breve

📄 <https://www.far-suisse.ch/it/wichtiges-von-a-z-2/>



Aumento della rendita in caso di differimento

Il Consiglio federale decreta l'obbligatorietà generale delle misure di risanamento CCL PEAN dall'01.04.2019. Per le imprese sottoposte al campo d'applicazione CCL PEAN e i beneficiari di rendite PEAN con inizio della rendita dall'01.04.2019 le seguenti modifiche entrano in vigore dall'01.04.2019:

La rendita transitoria mensile è aumentata - tenendo conto degli importi limite[1] di cui all'art. 16 cpv. 2 CCL PEAN, se il richiedente differisce l'inizio della rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria).

I richiedenti possono scegliere una delle seguenti varianti:

- La rendita verrà percepita al più presto possibile: rendita mensile non ridotta, calcolata come adesso;¹
- rendita differita di almeno 12 mesi: la rendita mensile aumenta dell'8%;
- rendita differita di almeno 24 mesi: la rendita mensile aumenta del 16%.

[1] Il 65 % del salario annuo concordato nell'ultimo anno lavorativo senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie, ecc. (= salario base per la rendita) più CHF 6'000, diviso 12. Tuttavia la rendita transitoria non può superare i seguenti importi limite: l'80% del salario base per la rendita o 2,4 volte la rendita AVS semplice massima (la rendita massima PEAN ammonta a CHF 5'736 [stato 2021]).